

sent. 3214/06
sent. 2214/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile



Composto dai Magistrati:
dott. Marco Manunta, Presidente;
dott. Giovanni Rollero, Giudice;
dott. Lucia Formica, Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 21.02.2006, promossa con atto di citazione notificato il 5.10.2001, da:

[redacted] cf. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende con l'avv. [redacted], del Foro di [redacted] per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione;

ATTORE

contro

[redacted] (e [redacted]) e [redacted] (cf. [redacted]) elettivamente domiciliate in [redacted] presso lo studio degli avv. [redacted] che le rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 6.10.2005 come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5.10.2001 il sig. [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania le sig.re [redacted] e

██████████ ed esponeva che, in data 28.5.2000, era deceduto in Milano il padre, sig. ██████████ lasciando testamento del 13.11.1996, con cui aveva istituito eredi le convenute, rispettivamente seconda moglie e figlia, e dichiarato che lui, ██████████, aveva ricevuto la sua quota di legittima sotto forma di donazioni indirette, consistite nella intestazione di un appartamento in ██████████ e la rinuncia a suo favore della quota dell'eredità dell'altro figlio premorto ██████████; ciò premesso, l'attore sosteneva che in realtà nulla gli era stato donato, perchè aveva acquistato l'immobile di ██████████ con denari provenienti dalla madre e l'eredità del fratello si era interamente devoluta per testamento a favore di tale sig. ██████████ in base alla legge degli U.S.A., ove ██████████ era deceduto; chiedeva, quindi, la reintegrazione della sua quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie a favore delle convenute, previa ricostruzione dell'asse ereditario, nonché la divisione dell'immobile caduto in successione.

Le convenute si costituivano ed eccepivano in primo luogo l'incompetenza del Tribunale di Verbania, essendo competente quello di Milano, luogo ove era l'ultimo effettivo domicilio del *de cuius* e, pertanto, ove si era aperta la successione; nel merito, contestavano il fondamento delle domande avversarie.

All'udienza di prima comparizione dinanzi al Tribunale di Verbania, tenutasi il 19.12.01, l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza per territorio, sicché il Giudice di quel Tribunale disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38 II comma c.p.c.

Con atto di citazione notificato il 7.2.202, il sig. ██████████ provvedeva a riassumere la causa dinanzi a questo Tribunale, con atto di citazione notificato il 7.2.2002, reiterando tutte le domande già formulate con il primo atto introduttivo.

Le convenute si costituivano anche davanti a questo Tribunale, contestavano nel merito la domanda dell'attore e ne chiedevano la reiezione; osservavano che quanto dichiarato dal *de cuius* nel testamento del 13.11.1996 trovava riscontro nel fatto che l'attore non poteva aver acquistato l'appartamento in ██████████ con denari propri, anche considerato che all'epoca aveva 14 anni, sicchè di tale donazione indiretta si doveva tenere conto nella ricostruzione dell'asse ereditario; evidenziavano inoltre che il sig. ██████████ aveva riconosciuto nel testamento di essere debitore nei confronti della sig.ra ██████████ della somma di lire ██████████ chiedevano che anche di tale passività si tenesse conto nella quantificazione dell'asse ereditario.

Nel corso del processo non venivano ammesse le prove orali richieste dalla parti, perché superflue, mentre veniva disposta ed espletata C.T.U. volta a determinare il valore dell'immobile facente parte del compendio ereditario. Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, depositate e scambiate le comparse conclusionali, la causa veniva discussa dinanzi al collegio all'udienza del 21.02.2006 e trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico tra le parti che l'unico cespite attivo caduto in successione è costituito dall'immobile di [REDACTED]

Al passivo ereditario risulta poi un'unica voce, costituita dal debito del sig. [REDACTED] nei confronti della sig.ra [REDACTED] per lire [REDACTED], pari a € [REDACTED] provato dallo scritto del *de cuius*, datato 13.11.1998 ed allegato al testamento. Tale scritto, prodotto dalle convenute e non disconosciuto dall'attore, tra l'altro, contiene le seguenti dichiarazioni aventi indubbio valore confessorio: *"mia moglie attuale ha dovuto addirittura vendere il suo miniappartamento di [REDACTED] pagato con i proventi del suo lavoro, allo scopo di pagare le spese"* e *"P.S. debbo oltre tutto lit. [REDACTED] milioni a mia moglie che ha dovuto vendere l'appartamento di via [REDACTED]"*

Non ha invece trovato conferma la difesa delle convenute (peraltro non riproposta con la comparsa conclusionale) secondo la quale la quota di legittima spettante all'attore sarebbe stata soddisfatta mediante donazioni indirette effettuate a suo favore dal padre.

La tesi trae spunto dal testamento 13.11.1998 che così recita *"istituisco eredi universali in quote uguali fra loro mia moglie [REDACTED] e mia figlia [REDACTED]. Dichiaro l'unico altro mio figlio [REDACTED] avuto dal primo matrimonio, tacitato di ogni suo diritto di legittima, con quanto già precedentemente ricevuto, me vivente (alloggio in [REDACTED] via [REDACTED] acquistato con il ricavo della vendita del mio alloggio di [REDACTED] [REDACTED] che avevo intestato alla prima moglie, pure essendo stato da me interamente pagato) ed in particolare con la mia quota dell'eredità del predefunto figlio [REDACTED] eredità di cui tutt'oggi non mi è stato corrisposto nulla."* nonché dalla scrittura 13.11.98 già citata: *"... la casa di [REDACTED] da me pagata fino all'ultima cambiale e intestata alla prima moglie è stata venduta per decisione delle stessa. Con parte del ricavato è stato acquistato (nel 73 circa) un appartamento ad [REDACTED] ed intestato ai due maschi, di cui è rimasto solo [REDACTED]. Dell'eredità lasciata da [REDACTED] non sono riuscito ad avere nemmeno un effetto personale..."*

Agli scritti del defunto, tuttavia, può essere attribuito mero valore indiziario e non certo di prova (ciò perché, nelle parti sopra riportate, le dichiarazioni

del sig. [redacted] non hanno portata a lui favorevole e, pertanto, non hanno valore di confessione (stragiudiziale) mentre nessun altro elemento è stato addotto dalle convenute.

Al contrario, dagli atti sopra menzionati emerge che l'appartamento di [redacted] è stato acquistato non con denari del *de cuius* bensì con parte del provento della vendita di un immobile di proprietà della prima moglie del defunto (e nulla prova, al di là della mera enunciazione del sig. [redacted] che il bene fosse in realtà di sua proprietà e intestato sig.ra [redacted] fittiziamente). Si aggiunga che all'epoca l'attore era *in* minorenni e che il padre, quale esercente la potestà genitoriale, nell'istanza rivolta al Giudice Tutelare per essere autorizzato all'acquisto aveva dichiarato che sarebbe stato impiegato denaro proveniente dall'eredità materna. Quanto all'eredità del fratello, il documento n. 5 prodotto dall'attore (copia del testamento di [redacted] e di un atto di pubblicazione) attesta che l'eredità (di cui, comunque, si ignora completamente la consistenza) è stata interamente devoluta ad un terzo.

Pertanto, l'asse ereditario va ricostruito tenendo conto solamente dell'immobile, quale posta attiva, e del debito del *de cuius* nei confronti della sig.ra [redacted]

Il CTU ha attribuito all'immobile di [redacted] il valore di € [redacted] non contestato dalle parti; egli ha escluso che la villetta sia comodamente divisibile in modo da separare una parte idonea a soddisfare la quota di riserva dell'attore e neppure questa conclusione del CTU (del tutto condivisibile alla luce della descrizione e delle foto dell'immobile) è stata contestata dalle parti.

Il professionista ha poi quantificato il valore del diritto di abitazione sull'immobile, già adibito a casa coniugale, per l'eventualità che si ritenesse spettante tale diritto alla moglie ai sensi dell'art. 540 c.c..

In proposito, il Collegio ritiene però che non vi siano i presupposti per riconoscere alla sig.ra [redacted] il diritto di abitazione sulla villetta, atteso che l'art. 540 c.c. trova applicazione solamente in caso di successione necessaria e non anche di successione legittima o testamentaria. Si richiama sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, non ravvisando ragioni per discostarsene (v. la recente sentenza della sez. II n. 4329 del 6.4.2000).

In conclusione, il valore del compendio ereditario (attivo € [redacted] - passivo € [redacted] risulta di € [redacted] ed il valore della quota di spettanza dell'attore, pari ad un quarto ai sensi dell'art. 542 c.c., è di € [redacted]. Tale quota è stata evidentemente lesa dalle disposizioni testamentarie a favore delle convenute, non essendo provato - come si è detto - che egli abbia ricevuto alcunché quando il padre era in vita e, pertanto, va reintegrata.

Va precisato che l'attore già con l'atto di citazione aveva domandato la divisione dei beni ereditari anziché la partecipazione pro quota alla comunione e con la comparsa conclusionale ha ribadito la chiara intenzione di ottenere la liquidazione in denaro della quota.

Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, va considerata, da un lato, la soccombenza delle convenute rispetto alla domanda di riduzione e, dall'altro, che il giudizio di divisione si è svolto nel comune interesse delle parti; si ravvisano pertanto giusti motivi per la parziale compensazione delle spese di lite, sicché quelle dell'attore si pongono al 70% a carico delle convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:


dichiara che il valore della quota di spettanza del sig. [redacted] quale erede legittimario del padre sig. [redacted], è di € [redacted]

riduce, pertanto, le disposizioni a favore delle eredi sig.re [redacted] e [redacted] contenute nel testamento del sig. [redacted] del 13.11.1996, pubblicato il 18.10.2000 dal Notaio [redacted] di [redacted] ciascuna per € [redacted]

liquida le spese di lite sostenute dall'attore in complessivi € [redacted] (di cui € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
condanna le convenute a rimborsare all'attore il 70% delle spese come sopra liquidate, con compensazione per la restante quota;

pone le spese di CTU per il 70% a carico delle convenute e per il 30% a carico dell'attore, e condanna le convenute a rimborsare a quest'ultimo quanto eventualmente già anticipato in eccedenza rispetto alla sua quota.
Così deciso in Milano il 21.02.2006.

Il Giudice estensore
dott. Lucia Formica



Il Presidente
dott. Marco Manunta

